

nell'arco di una settimana ha coinvolto in procedimenti giudiziari tre altissimi ufficiali dell'Arma dei carabinieri, vale a dire il comandante generale Siracusa, il comandante del raggruppamento operativo speciale generale Mori ed infine il generale Delfino, in due interviste giornalistiche apparse sul *Corriere della sera* e su *la Repubblica*, ha assunto un atteggiamento e ha rassegnato delle considerazioni che, al di là dell'ineleganza e della superficialità, pongono un problema politico che ci permettiamo di sottolineare.

Si tratta del fatto che il ministro Andreatta, sulla vicenda del generale Delfino (che naturalmente secondo la Costituzione è un cittadino italiano che si presume non colpevole fino a sentenza definitiva e che attualmente è soltanto una persona sottoposta ad indagine), abbia affidato a questa intervista giornalistica una sua opinione assolutamente criticabile.

Il ministro Andreatta, in modo criptico ed insinuante, ha detto che un anno prima aveva rifiutato di concedere un alto incarico al generale Delfino sulla base non di fatti certi (ha detto al *Corriere della Sera*), bensì di chiacchiere e di storie giudiziarie chiuse: « Su quella base, magari rischiando, non ho accettato certe proposte che mi erano state fatte ».

È gravissimo che un ministro della Repubblica ammetta che sulla base di chiacchiere e di storie giudiziarie chiuse (cioè il fatto che il generale Delfino era stato precedentemente coinvolto in una vicenda giudiziaria per la quale era stata richiesta l'archiviazione perché il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari si erano resi conto della sua assoluta estraneità) abbia rifiutato un incarico a un alto ufficiale dell'Arma e che in un'intervista espliciti la sua posizione come se fosse un fatto politico rilevante e positivo per la sua amministrazione.

Ripeto che è un fatto gravissimo anche perché nella stessa intervista il ministro Andreatta ha bollato le fondate critiche del gruppo di alleanza nazionale, al quale appartengo, come « attività eversive ». Eb-

bene, questo atteggiamento è palesemente intollerabile perché dimostra come il ministro Andreatta abbia un concetto tutto personale della democrazia, tanto da ritenere che delle fondate e motivate critiche al suo operato costituiscano attività politiche eversive.

Prima di ascoltare la risposta del sottosegretario, chiedo se sia ammissibile, alla luce di tutto questo, che il ministro della difesa espliciti tali insinuanti e criptiche considerazioni negative nei confronti di un cittadino sottoposto ad indagine il quale, una volta apprese tali considerazioni (a detta del suo difensore, avvocato Raffaele Della Valle) si è amareggiato tanto ed è caduto in uno stato di prostrazione ed di depressione tale da fargli tentare il suicidio, così come ha fatto il generale Delfino.

Chiedo in generale se i criteri adottati dall'intero Governo, ma soprattutto da un ministro addetto ad un ramo così delicato come quello dell'amministrazione e della rappresentanza delle forze armate, siano tali da consentire di continuare a tenere un atteggiamento simile, e non inducano invece a ritenere che in un rapporto democratico le posizioni pubbliche e soprattutto quelle di Governo di tale ministro dovrebbero essere assai diverse.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI RIVERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Durante un impegno collegato al suo incarico, rispondendo ad un gruppo di giornalisti che lo interrogavano sul motivo per il quale l'Arma dei carabinieri non era stata in grado di esercitare un controllo sulle attività del generale Francesco Delfino, il ministro Andreatta ha affermato, come è riportato da diversi quotidiani nazionali, che « non si vede in quale modo si può esercitare il controllo su un generale che è ispettore delle scuole e che si sarebbe mosso privatamente e avrebbe incontrato amici ».

Dopo aver concluso sul punto, sottolineando che era difficile accusare, su

quelle basi, l'Arma di mancato controllo, il ministro ha anche precisato che, a seguito di un esame esigente delle informazioni disponibili, peraltro non tali da fornire certezze definitive, si era assunto la responsabilità di non assegnare al generale Delfino un importante incarico.

La mancata attribuzione al generale Delfino di un alto incarico è quindi tutta da ricondurre ad una valutazione discrezionale del ministro Andreatta, valutazione sicuramente opportuna e necessaria e davvero difficilmente discutibile, come invece si afferma maliziosamente nell'interpellanza, quando è in gioco una posizione di comando di grande rilievo.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-01071.

TIZIANA MAIOLO. È difficile, signor Presidente, dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti rispetto al nulla.

Nella nostra interpellanza abbiamo fatto riferimento alle interviste pubblicate dai quotidiani il *Corriere della Sera* e la *Repubblica* ma, come ha ricordato anche il sottosegretario, le dichiarazioni virgolettate del ministro sono uscite su tutti i quotidiani nazionali. Si tratta di dichiarazioni gravissime.

Vorrei ricordare ai colleghi che all'epoca del Governo presieduto dall'onorevole Dini è stata votata la mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Mancuso per fatti molto meno gravi di questo, anzi secondo me assolutamente inesistenti. Invece in questo caso il ministro della difesa, infischiosene della Costituzione, infischiosene della presunzione di non colpevolezza e colpendo in modo sleale una persona in grande difficoltà (il generale Delfino era sottoposto a custodia cautelare), ha parlato in un momento di debolezza di un alto ufficiale dell'Arma, il quale ha al suo attivo 41 anni non soltanto di onorata attività, ma di manifestazioni di stima da tutto il paese. Faccio riferimento ad un personaggio i cui metodi di indagine e di attività professionale sono stati a volte dichiarati

discutibili, ma certamente un tale giudizio non è mai stato espresso da un ministro della difesa o dai suoi superiori quando ancora non era al vertice della carriera. Nel momento in cui questo cittadino, non colpevole secondo la Costituzione, è sottoposto non solo a indagine ma è anche privato della libertà personale, il ministro della difesa, sulla base di indagini molto complicate e delicate, in relazione alle quali per il cittadino è molto difficile capire cosa stia succedendo, ha emesso sentenze e ha già deciso, dichiarando che sarebbe molto grave che un ufficiale non incaricato di un'indagine conducesse per conto proprio un'operazione come un *detective* privato, cosa che il generale Delfino nella sua difesa non ha mai detto, perché mi sembra che l'ipotesi difensiva sia di altro genere. Non solo il ministro dà già per scontata una colpevolezza assolutamente inesistente e inaccettabile ma rivela, senza che ve ne fosse alcun bisogno, ai giornalisti e all'opinione pubblica un suo comportamento pregresso quando prese una decisione sulla base di chiacchiere e situazioni giudiziarie chiuse. Cosa intendo dire quando parlo di « chiacchiere » e di situazioni giudiziarie chiuse? Intendo dire che un cittadino, in questo caso il generale Delfino, è stato sottoposto ingiustamente a indagini che si erano concluse con un proscioglimento e quindi che era stato in un certo senso vittima di un'attività giudiziaria, come è accaduto a tanti cittadini, anche magistrati.

Ricordo infatti una situazione milanese nella quale i pubblici ministeri furono calunniati da un collaboratore di giustizia; si svolsero poi delle indagini a Brescia e questi pubblici ministeri milanesi furono giustamente prosciolti. Sarebbe allora assurdo se il CSM facesse un discorso di questo genere: poiché quei pubblici ministeri erano stati ingiustamente sottoposti ad indagini (ed erano pertanto delle vittime), io mi oppongo ad una promozione perché, appunto, essi erano stati sottoposti ad un'indagine; anzi, in questo caso, sarebbe un dovere del CSM rilevare che essi erano stati vittime di accuse ingiuste.

Lo stesso è capitato al generale Delfino, il quale si ritrova ad essere quindi vittima due volte: prima, perché è stato ingiustamente indagato e poi giustamente prosciolto; dopo, perché sulla base di quella ingiustizia subita si è scoperto — perché lo ha rivelato il ministro — che ha subito una mancata promozione o un mancato assegnamento di un incarico proprio in ragione del fatto che era già stato vittima una volta! Egli è stato quindi vittima due volte, peraltro sulla base di chiacchiere!

Signor Presidente, signor sottosegretario, come può un ministro restare al proprio posto quando rivela all'opinione pubblica che non ha proceduto ad una promozione e che ha mancato alla propria prerogativa di poter assegnare un incarico ad un alto generale stimato da tutti, sulla base di chiacchiere?

Sono scandalizzata e mi dispiace che lei, signor sottosegretario, non abbia fornito una risposta adeguata anche a quella parte della nostra interpellanza nella quale chiedevamo quali fossero i criteri sulla base dei quali il Ministero al quale lei appartiene determina o meno le promozioni e via dicendo. Se, infatti, i criteri sono questi, credo che il ministro Andreatta non dovrebbe più stare al suo posto! Anche se sono sempre stata contraria alle mozioni di sfiducia individuale, perché ritengo che il Governo sia un *unicum* e non un « punta spilli » al quale sono « attaccati » i singoli ministri, credo che questo ministro non sia degno di ricoprire il suo incarico.

Mi dispiace tantissimo di tutto ciò perché poi, nella stessa intervista, il ministro Andreatta ha affermato anche che avrebbe denunciato al Consiglio superiore della magistratura un magistrato. Quindi, non solo emette sentenza di condanna nei confronti di un alto ufficiale dell'Arma, ma anche una sentenza di assoluzione nei confronti di un altro generale dell'Arma, probabilmente avendo anche ragione; però, rispetto ad un pubblico ministero che aveva preso un certo provvedimento, il ministro Andreatta ha detto che in questo caso avrebbe assolto il generale Siracusa — e ciò mi fa molto piacere — e

che avrebbe chiesto addirittura agli organi competenti di procedere con l'azione disciplinare nei confronti del pubblico ministero Casson.

È inutile, signor sottosegretario e signor Presidente della Camera, che il Governo dell'Ulivo sostenga poi di essere vicino all'Arma dei carabinieri, affermando addirittura che una forza politica consistentemente rappresentata in Parlamento come alleanza nazionale svolgerebbe un'attività eversiva perché ha mosso delle critiche al riguardo. In primo luogo, non è accettabile tutto ciò perché, quando un ministro emette sentenze nei confronti di persone che appartengono al suo ministero (persone delle quali non si sa ancora se siano colpevoli o innocenti; anzi, di cui si sa già che sono non colpevoli secondo la Costituzione), si rende lui colpevole di una violazione costituzionale; in secondo luogo, se, chi ha osato criticare le sue parole e la sua intervista è un eversore, io in quest'aula mi dichiaro appartenente ad una forza eversiva!

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle ore 11.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale: Revisione della parte seconda della Costituzione (3931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge costituzionale: Revisione della parte seconda della Costituzione.

Avverto che la Presidenza, su richiesta del gruppo di rifondazione comunista-progressisti, ha ritenuto di consentire an-

che a questo gruppo, che ha esaurito il tempo a disposizione sulla parte relativa alla forma di Stato, di usufruire di venti ulteriori minuti, a valere sul tempo assegnato al gruppo con riferimento alle successive parti. La possibilità di uno spostamento tra le parti del testo costituzionale dei tempi rispettivamente assegnati a ciascun gruppo era stata peraltro già esplicitamente ipotizzata dalla Presidenza nella seduta del 1° aprile 1998, nel corso del dibattito sulla comunicazione relativa al contingentamento dei tempi.

Rimane inteso che, come ribadito da ultimo anche in occasione dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, qualora un gruppo finisse per esaurire il tempo complessivo attribuitogli in sede di contingentamento, la Presidenza provvederà ad una nuova assegnazione di ulteriori tempi congrui, non superiori cioè a quelli inizialmente attribuiti con riferimento a ciascuna parte.

(Ripresa esame articolato — Articolo 60 — A.C. 3931)

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri è mancato il numero legale sull'emendamento Fontan 60.1. Dobbiamo pertanto procedere nuovamente alla votazione di questo emendamento (*per l'articolo 60, gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A al resoconto della seduta di ieri — A.C. 3931 sezione 1*).

Ci sono richieste di votazione nominale?

ELIO VITO. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 60.1, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	343
<i>Votanti</i>	338
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	41
<i>Hanno votato no</i> .	297).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 60.118, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	335
<i>Votanti</i>	331
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	38
<i>Hanno votato no</i> .	293).

Avverto che gli emendamenti Malavenda 60.10, Cento 60.5 e Nardini 60.7, limitatamente all'ultimo comma, Crucianelli 60.5451, Vozza 60.5452, Malavenda 60.99 e 60.5455 e Bielli 60.5456, Malavenda da 60.5317 a 60.5320 sono tutti volti a prevedere l'approvazione della legge elettorale regionale con una maggioranza qualificata, comunque superiore a quella assoluta.

Porrò pertanto in votazione il principio comune a tali emendamenti, avvertendo che, in caso di eventuale reiezione si intenderanno respinti tutti gli emendamenti indicati.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, intervengo per illustrare la nostra proposta sull'articolo 60. Tale articolo disciplina il sistema degli statuti regionali; noi siamo contrari ad esso in quanto è volto a disciplinare a livello centrale la

struttura e tutte quelle forme di autorganizzazione che un libero consiglio regionale, nel pieno rispetto della sovranità del popolo, dovrebbe avere.

Riteniamo che il sistema di contabilità, l'iniziativa referendaria all'interno della regione, il sistema di autogoverno, di scioglimento o quant'altro di un consiglio regionale debbano essere materie di competenza di ogni singolo consiglio, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e di quel tanto conclamato federalismo.

Ancora una volta si vuole ingabbiare l'istituzione regionale prevedendo tutto quello che dovrà, falsamente, decidere il consiglio regionale. Proponiamo quindi che i consigli regionali abbiano la massima autonomia decisionale nell'ambito dei loro autogoverni e delle loro funzioni, senza alcuna imposizione dal centro e dal Parlamento di Roma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio comune contenuto negli emendamenti Malavenda 60.10, Cento 60.5 e Nardini 60.7, limitatamente all'ultimo comma, Crucianelli 60.5451, Vozza 60.5452, Malavenda 60.99 e 60.5455 e Bielli 60.5456, Malavenda da 60.5317 a 60.5320, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	353
<i>Votanti</i>	350
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	51
<i>Hanno votato no</i> .	299).

Avverto che gli emendamenti Fontan 60.3, Comino 60.75, i subemendamenti Comino 0.60.5500.6, 0.60.5500.13, 0.60.5500.7, 0.60.5500.8, gli emendamenti Fontan 60.19, 60.26, 60.32 e 60.34, sono

tutti volti a prevedere la natura o la rilevanza costituzionale dello statuto delle regioni ordinarie.

Porrò pertanto in votazione il principio comune a tali emendamenti e subemendamenti, avvertendo che, in caso di eventuale reiezione si intenderanno respinti tutti gli emendamenti indicati.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Riteniamo che, se si parla veramente di federalismo, gli statuti delle rispettive regioni dovrebbero assumere il rango di legge costituzionale, o comunque un rango parificato alla Costituzione.

Nell'articolo 55 le regioni sono state equiparate allo Stato ed ai comuni e così dovrebbe essere anche nelle disposizioni successive. Le regioni, però, vengono parificate sulla carta, ma ciò non avviene più quando si cerca di dare ad esse poteri reali; in questo caso vengono infatti mantenute ad un rango inferiore. Si tratta di un'ennesima contraddizione di questa sgangherata Costituzione.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Intervengo brevemente solo per osservare che, al contrario di quanto sostenuto dal collega Fontan, con l'articolo 60 consentiamo a tutte le regioni la più ampia autoorganizzazione. Peraltro, a differenza di quanto contemplato nell'emendamento della lega 60.3, non prevediamo neanche il rispetto dei principi costituzionali, perché nell'autoorganizzazione le regioni sono libere.

Dico questo soltanto perché gradirei che il dibattito fosse almeno corrispondente a ciò che si sta per decidere. Nella Costituzione oggi vigente gli statuti regionali ordinari sono approvati con legge della Repubblica, mentre nella nuova proposta vengono approvati solo dall'assemblea regionale e con referendum popolare.

Quanto alla richiesta della lega che questi statuti abbiano rango costituzionale, a parte l'espressione tecnicamente non corretta, è di tutta evidenza che a fare la Costituzione è il Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento Fontan 60.3, che si situa anche in un momento abbastanza delicato della discussione all'interno del Comitato dei diciannove e della Commissione bicamerale.

Ha perfettamente ragione l'onorevole Fontan nel segnalare l'importanza del fatto che lo statuto assuma il rango di legge costituzionale. Se così non fosse, infatti, attribuiremmo alle regioni un potere fittizio, soprattutto di fronte ad una possibile impugnativa, ad un contenzioso presso la Corte costituzionale.

È poi francamente insostenibile la tesi proposta dal relatore D'Onofrio, secondo cui la soluzione proposta sarebbe più avanzata perché non si citano i principi della Costituzione federale. Va da sé infatti che gli statuti debbano adeguarsi ai principi della Costituzione federale ed è del tutto ovvio e chiaro, anche se non viene scritto, che qualunque statuto debba adeguarsi ai principi della Costituzione. Se così non fosse, infatti, la Carta fondamentale sarebbe qualcosa di astratto e non un punto di riferimento anche per i legislatori regionali.

Colgo peraltro questa occasione per ricordare che nelle prossime settimane saremo chiamati a dirimere anche la delicatissima questione del rango degli statuti delle regioni ad autonomie differenziate. Poiché so che questo è un tema attualmente in discussione nella bicamerale, da cui tra breve dovrebbe sortire un testo, ribadisco in questa sede che la tesi è quella che gli statuti delle autonomie innovati debbono avere il rango di legge costituzionale.

Se così non fosse, saremmo di fronte ad un grave arretramento e ad un tenta-

tivo surrettizio di mantenere in vita le autonomie speciali per poi svuotarle lentamente con una serie di norme successive alla riaffermazione dell'esistenza dell'articolo 116.

È un inganno che le regioni a statuto speciale, compresa la Valle d'Aosta che qui rappresento, scoprirebbero in quattro e quattr'otto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Roscia, al quale ricordo che ha un minuto a sua disposizione. Ne ha facoltà.

DANIELE ROSCIA. Intervengo in dissenso anche per precisare al grande professore di diritto costituzionale che si è assunto questo compito che forse la sua posizione dipende dal fatto che egli viene dalla Magna Grecia, dove il federalismo è difficile palparlo con mano. Si è fatto qualche passo in avanti in tale direzione in questa riforma costituzionale grazie a qualche episodio, come quello dei « serenissimi » a Venezia, o grazie al fatto che è passata qualche mozione in quel del Veneto.

Questo suo tecnicismo non è sicuramente in grado di sostenere una riforma federalista, ma testimonia la volontà di chi viene da un ambiente nel quale di federalismo si è sentito parlare solo sui libri. Quindi non sa rendersi conto di quanto esso sia importante per i popoli padani (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bicocchi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BICOCCHI. Anche la nostra componente voterà a favore di questo principio comune, ritenendo che la scelta della costituzionalizzazione degli istituti regionali è l'unica possibile per dare piena autonomia e pari dignità alle regioni stesse, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio comune contenuto negli emendamenti Fontan 60.3, Comino 60.75, nei subemendamenti Comino 0.60.5500.6, 0.60.5500.13, 0.60.5500.7 e 0.60.5500.8 e negli emendamenti Fontan 60.19, 60.26, 60.32 e 60.34, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	358
<i>Votanti</i>	357
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	61
<i>Hanno votato no</i> .	296).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Zeller 60.2 e Di Bisceglie 60.5401, non accettati dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	359
<i>Votanti</i>	357
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	55
<i>Hanno votato no</i> .	302).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Malavenda 60.122, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	367
<i>Votanti</i>	366
<i>Astenuti</i>	1

<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	7
<i>Hanno votato no</i> .	359).

Avverto che gli emendamenti Malavenda 60.119, nel suo dodicesimo comma, Acierno 60.84, Armando Cossutta 60.89 e Armando Cossutta 60.102, limitatamente al primo comma, sono tutti volti a prevedere che il sistema elettorale regionale sia stabilito con legge statale.

Sarà pertanto posto in votazione il principio comune a tali emendamenti, così individuato, avvertendo che, in caso di reiezione, si intenderanno respinti tutti gli emendamenti indicati, mentre in caso di approvazione si procederà alla votazione di ciascuno di essi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, colleghi, dichiaro a titolo esclusivamente personale che voterò a favore del principio che le leggi elettorali regionali siano stabilite con legge dello Stato.

Ritengo infatti che rimettere alle assemblee regionali la deliberazione sulle proprie leggi elettorali significhi semplicemente preconstituire lo strumento di una autoperpetuazione delle oligarchie locali ed anche dare un contributo ad una formazione della classe politica abbastanza difforme sul territorio nazionale.

Mi sembra dunque, tanto più che si tiene conto del principio della maggioranza dell'assemblea (maggioranza semplice e nemmeno qualificata), che si possa introdurre anche la possibilità che le maggioranze precostituite si diano lo strumento per rimanere tali.

Mi sembra che tutto questo non risponda ai principi che noi indichiamo nella legge e quindi, a titolo personale, voterò contro il testo della Commissione e a favore del principio che sia la norma statale a disciplinare in maniera uniforme le leggi elettorali delle regioni.

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che il tempo per gli interventi a titolo perso-

nale è esaurito. Aggiungerò dieci minuti, sottraendoli al tempo successivo, ma vi invito ad un uso contenuto di questi tempi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Signor Presidente, l'argomento sarebbe importante, ma il mio intervento sarà telegrafico perché la mannaia del contingentamento opera in modo inesorabile.

Noi riteniamo che la legge elettorale per le regioni debba essere di competenza statale. Siamo convinti sia sbagliato che le regioni possano — per di più con semplice maggioranza assoluta — determinare la loro legge elettorale: significa che le leggi elettorali cambieranno al variare delle maggioranze di governo. È assurdo, poi, che il peso del voto dei cittadini assuma un valore diverso (in relazione ad una differente organizzazione della legge elettorale) a seconda delle regioni in cui essi voteranno.

Non comprendiamo per quale ragione sia riservata allo Stato la legge elettorale per i comuni e le province e debba, invece, essere approvata con legge regionale la disciplina elettorale per le regioni e per i governi regionali. Siamo quindi del parere che, se si vogliono evitare ulteriori pasticci come quelli fatti nell'articolo 57, il principio contenuto nei nostri emendamenti debba essere approvato.

Cogliamo l'occasione, signor Presidente, per manifestare fin da ora la nostra più forte contrarietà alla disposizione transitoria n. 68, già predisposta dal Comitato. In base a tale norma, fino a quando non sarà approvata la legge elettorale, si procederà all'elezione del presidente della regione (alla prima consultazione regionale ed alla scadenza dei consigli regionali dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione) tramite votazione diretta. Noi siamo sempre stati contro ogni forma di presidenzialismo ed abbiamo più volte denunciato — anche in quest'aula — come l'elezione diretta del presidente della regione prefiguri un neocentralismo regionale che riteniamo straordinariamente

dannoso. Ma prevedere in una norma transitoria della Costituzione che l'elezione del presidente della regione sia effettuata direttamente da parte dei cittadini (sia pure fino a quando non sarà approvata la legge elettorale in via definitiva) significa comunque dare alle regioni una traccia sulla quale esse dovranno poi in qualche modo lavorare ed alla quale saranno probabilmente costrette ad attenersi.

Noi riteniamo che, semmai, le regioni debbano avere la libertà di scegliere il sistema elettorale per il presidente della regione. Ma soprattutto ribadiamo che è essenziale che la legge elettorale sia legge dello Stato, se non si vuole fare un'autonomia pasticciata ed una sorta di « arlecchinata » (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Savarese. Interviene a titolo personale o per il suo gruppo, onorevole Savarese?

ENZO SAVARESE. A titolo personale, Presidente.

PRESIDENTE. Allora ha a disposizione un minuto.

Ha facoltà di parlare.

ENZO SAVARESE. Credo che le considerazioni del collega Benedetti Valentini meritino un'attenta riflessione. In Italia si vota già con sette sistemi elettorali diversi, dalle circoscrizioni all'Europa. Rischiamo pertanto di votare con ventisette sistemi elettorali diversi.

Le regioni hanno competenze ben precise, uguali per tutte. Non si capisce per quale motivo si dovrebbe votare in modo diverso nelle varie regioni. Credo che questo provocherebbe una frammentazione e non agevolerebbe la necessaria conoscenza ed il rapporto tra la gente e gli eletti.

Per queste ragioni ritengo sia necessario votare a favore del principio contenuto negli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, lei ha deciso di unificare una serie di emendamenti attraverso una votazione di principio riguardante la competenza per definire le leggi elettorali regionali. Ha fatto bene (*Commenti del deputato Fontan*).

Scusa, Fontan, ti chiedo di urlare più piano.

Gli emendamenti che stiamo discutendo prevedono che sia lo Stato a decidere in materia di legge elettorale regionale. Sono abbastanza sconcertato: o, infatti, i colleghi intervenuti dichiarano — ed è legittimo che lo facciano — che non credono minimamente all'ipotesi di ordinamento federale della Repubblica su cui stiamo improntando tutto il nostro lavoro in tema di forma di Stato, oppure, se vogliamo che i caposaldi elementari di un ordinamento federale della Repubblica vengano realizzati, dobbiamo partire prima di tutto dalla forma di governo e dalla legge elettorale regionali. È questo il motivo per cui il progetto varato dalla bicamerale e adesso all'attenzione dell'Assemblea prevede la piena autonomia statutaria delle regioni in materia di forma di governo regionale e di legge elettorale regionale. Sono sconcertato che il collega Fontan da una parte ed il collega Caveri dall'altra chiedano che ciò avvenga con legge costituzionale, perché non è possibile fare leggi regionali che siano costituzionali, quindi...

ROLANDO FONTAN. È possibilissimo !

MARCO BOATO. Scusa, Fontan, straparli sempre.

Dicevo, quindi, che o prendiamo una decisione in tal senso oppure è meglio che riconosciamo di aver scherzato e che non vogliamo affatto un'organizzazione federale dello Stato.

Diversa è la questione sottoposta alla nostra attenzione dal collega di rifondazione comunista, riguardante la disposizione transitoria in sede di prima attua-

zione. È molto semplice da spiegare: siamo nel 1998 e credo che concluderemo i nostri lavori entro il 1999; le quindici regioni a statuto ordinario voteranno nel 2000; se, quindi, non predisponiamo una disposizione transitoria che permetta di innovare immediatamente, già dal 2000, la legge elettorale in base al principio dell'elezione diretta del presidente della regione (che già nel « Tatarellum » in qualche modo era recepito, ma che non poté esserlo pienamente, perché lo vietava l'articolo 122 della Costituzione), se, collega, non predisponiamo questa disposizione transitoria per la forma di governo e per una nuova legge elettorale regionale, ne riparleremo nel 2005. È questo il motivo del combinato disposto dell'articolo 60, che prevede piena autonomia statutaria in materia di forma di governo e legge elettorale, e di una disposizione transitoria che discuteremo alla fine dell'esame di tutto il progetto, la quale prevede in prima applicazione l'affermazione del principio dell'elezione diretta, che ha già dato prova molto positiva di sé sia per l'elezione diretta dei sindaci sia per quella dei presidenti delle amministrazioni provinciali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, capisco che vi siano forti perplessità, che si sono manifestate anche nel nostro gruppo, in ordine a questo principio. D'altra parte, però, come è stato notato, nelle attuali leggi elettorali esiste già una diversità da regione a regione. Tuttavia, l'estensione di questo principio generale nella Costituzione potrebbe dar luogo ad un frazionamento eccessivo, anche se è necessario che ogni regione possa darsi la sua legge elettorale. Allo stato dei fatti, quindi, di fronte a queste considerazioni ed alle perplessità presenti nel nostro gruppo, preannuncio che alleanza nazionale si asterrà dalla votazione su questo principio.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio comune contenuto negli emendamenti Malavenda 60.119 (dodicesimo comma), Acierno 60.84, Armando Cossutta 60.89 e 60.102, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	387
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	44
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	47
<i>Hanno votato no</i> .	296).

Avverto che gli emendamenti Taradash 60.4, primo comma, lettera *b*), D'Amico 60.113, D'Alema 60.5426, Taradash 60.120, Masi 60.60, Pisanu 60.61, Savarese 60.72, Mancina 60.5450, Spini 60.5464, Selva 60.115, Maiolo 60.02, limitatamente al primo comma, e Salvati 60.03, limitatamente all'ultimo comma, sono tutti volti ad introdurre nell'articolo 60 del testo costituzionale la previsione dell'elezione diretta del presidente della regione.

Porrò pertanto in votazione il principio comune a tali emendamenti, avvertendo che, in caso di eventuale reiezione, si intenderanno respinti tutti gli emendamenti indicati; in caso di approvazione, si procederà invece alla votazione di ciascuno di essi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, come ieri ha illustrato il collega D'Onofrio, oltre all'articolo 60, il Comitato dei diciannove ha predisposto un emendamento con una norma transitoria che, per le ragioni ricordate testé anche dall'onorevole Boato, prevede appunto per le regioni a statuto ordinario gli elementi essenziali della forma di Governo e li richiamo alla legge elettorale già appro-

vata nella scorsa legislatura, per assicurare alle regioni una forma di Governo ed una legge elettorale nuove per le elezioni del 2000.

In questa norma, è stata prevista l'elezione diretta del presidente della regione...

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, faccia parlare l'onorevole Calderisi.

Prego, onorevole Calderisi.

GIUSEPPE CALDERISI. Credo che si tratti di un'importantissima innovazione perché, se vogliamo assicurare forza e autorevolezza al processo federale, dobbiamo avere una garanzia di governi regionali autorevoli, legittimati dal voto degli elettori, stabili, quindi responsabili. Riteniamo, però, Presidente, che forse sarebbe opportuno, proprio in questa direzione, dare un'indicazione più forte: non siamo per togliere l'autonomia statutaria, anche sulle forme di governo, alle regioni e con il nostro emendamento 60.61, a prima firma Pisanu, prevediamo che, sebbene vi debba essere un'indicazione iniziale nello statuto e nell'articolo 60 per quanto riguarda l'elezione diretta del presidente della regione, successivamente la regione possa anche mutare la forma di governo e cambiare questo aspetto.

Riteniamo però che sia importante la fase dell'avvio, quindi che in aggiunta alla norma transitoria sia prevista l'elezione diretta del presidente della regione, anche in relazione ad un'ulteriore questione: si è discusso nel Comitato, e ce ne occuperemo poi quando discuteremo del Parlamento, di un'elezione del Senato contestuale a quella delle assemblee regionali, con un meccanismo per cui la rappresentanza al Senato di una certa regione verrebbe eletta insieme al consiglio regionale. Credo che questa sia un'innovazione importante ma essa, a maggior ragione, richiede una garanzia di stabilità di queste rappresentanze, non solo del governo regionale ma anche dei senatori, perché evidentemente, se non vi fosse una garanzia di stabilità, andremmo ad un rinnovo anche della rappresentanza del Senato molto frequente.

Anche per questa ragione, quindi, riteniamo che sia importante dare un'indicazione molto significativa e prevedere nello statuto l'elezione diretta del presidente della regione, ferma restando — ripeto — la successiva possibilità per le regioni di cambiare la forma di governo ed anche l'aspetto dell'elezione diretta. Ci sembra però importante dare un'indicazione molto forte, proprio in chiave federalista, per assicurare forza, autorevolezza, responsabilità al processo federalista che stiamo tentando di mettere in atto. Per queste ragioni, Presidente, richiamando, in caso di approvazione, l'emendamento Pisanu 60.61, che per le fasi successive dà alle regioni autonomia anche su questo aspetto, voteremo a favore di questo principio che riteniamo fondamentale.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Signor Presidente, devo fare presente all'Assemblea che, come Comitato, abbiamo mantenuto l'idea dell'autonomia statutaria regionale e che, quindi, solo come disposizione transitoria prevediamo l'elezione diretta. Siamo pertanto contrari al principio che viene ora messo in votazione, perché esso vincolerebbe l'autonomia statutaria regionale. Questa è la ragione per la quale, anche se con rammarico, sono di opinione diversa da quella del collega Calderisi e voglio spiegare ai colleghi che questa nostra decisione attiene all'autonomia regionale, che è stata salvaguardata dal voto della Camera sulla potestà elettorale. Siamo pertanto contrari al principio che viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Non meraviglierà nessuno, credo, che noi invece ci espri-

miamo per il principio dell'elezione diretta del presidente della regione, sia per la nostra cultura sia anche perché lo stesso cosiddetto «Tatarellum» ha già dato un'indicazione in questa direzione. Come diceva l'onorevole Calderisi, nulla toglie poi che nella loro autonomia le singole regioni possano poi cambiare eventualmente la forma di Governo. Le ragioni che sono state addotte dall'onorevole D'Onofrio sono apprezzabili, ma dovendosi stabilire un principio, in questo caso noi diciamo che va introdotto in Costituzione e pertanto voteremo a favore del principio dell'elezione diretta del presidente della regione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Amico. Ne ha facoltà.

NATALE D'AMICO. Come è stato ricordato opportunamente, la Commissione ha deciso di presentare una norma transitoria che prevede che le nuove regioni possano, se lo ritengono, partire con una forma di Governo chiamiamola di legislatura, con elezione diretta del capo del governo regionale. Ovviamente, la Commissione fa questo perché ritiene che quella sia la forma di governo più adeguata anche ai nuovi poteri che verranno concessi alle regioni.

A noi pare opportuno che una norma simile venga inserita anche tra le norme ordinarie della Costituzione. In realtà, il federalismo non è competizione sulle forme di governo. L'esperienza di federalismo che noi conosciamo nel mondo prevede, tra i soggetti dello Stato federale, forme di governo sempre uguali (*Applausi*), perché il federalismo è competizione sulle politiche, non sulle forme di governo.

Per questo motivo, riteniamo che debba essere indicata con chiarezza in Costituzione la forma di governo che prevede un'elezione diretta del presidente della regione. Tra l'altro, abbiamo già di fronte a noi regioni che conoscono gravi fenomeni di instabilità, che le rendono incapaci di svolgere il ruolo politico ed amministrativo che la Costituzione vigente

affida loro. Se noi consentiamo un federalismo che si presenti, sotto l'aspetto decisivo della forma di governo, come una specie di abito di Arlecchino, considerati i nuovi e rilevanti poteri che stiamo dando alle regioni, secondo me corriamo seriamente il rischio di trovarci di fronte a una crisi di questo nostro federalismo.

Per questo motivo, noi riteniamo necessario che nella Costituzione ci sia una indicazione forte a favore di governi regionali forti e stabili, legittimati direttamente dai cittadini. Per questo, voteremo a favore di questo principio (*Applausì dei deputati dei gruppi di rinnovamento italiano e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bicocchi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BICOCCHI. Come è stato detto, la scelta netta del federalismo non impedisce un minimo di indicazione. Andremo verso il semipresidenzialismo a livello nazionale e l'unica vera riforma è stata l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Con questa indicazione daremmo un minimo di omogeneità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Presidente, noi abbiamo disegnato e stiamo disegnando un'ampia forma di autogoverno regionale, che chiamiamo opportunamente federalista. In questo ampio modo di autogoverno, è stata ribadita e sottolineata nelle norme che approviamo l'autonomia statutaria di ogni regione e, all'interno di questa, l'autonomia ordinamentale piena: ciascuna regione si dà da sé, scegliendola autonomamente, la propria forma di governo. Questo è il contenuto essenziale dell'autonomia ordinamentale che conferiamo a ciascuna regione. Definire in Costituzione la forma di governo uniforme per tutte, significherebbe vulnerare questo principio di autonomia ordinamentale

piena che conferiamo a ciascuna regione. Questa è la ragione per cui si è contrari a mettere in Costituzione un principio che imponga alle regioni di adottare una determinata forma di governo ed una determinata forma di metodo elettorale, per garantire e rispettare quella autonomia ordinamentale delle regioni che tutti qui diciamo di voler assicurare.

Se decidessimo di imporre alle regioni una forma di governo ed un modo elettorale definito, vulnereremmo questa autonomia e sarebbe incoerente con quanto stiamo affermando circa l'autonomia ampia che diamo alle regioni sul piano ordinamentale.

Si è trovato un punto d'intesa che è stato quello di dire: in norma transitoria prevediamo questa forma di elezione a causa dell'ingorgo delle date istituzionali; i tempi previsti per approvare la riforma non consentirebbero alle regioni, le cui elezioni sarebbero a ridosso di quella data, di decidere una nuova legge elettorale.

Ora prevediamo per quella volta soltanto questa forma con l'elezione diretta. Quei consigli così eletti dovranno fare poi gli statuti di ogni regione. Ed ogni regione, nel proprio statuto, deciderà che tipo di forma di governo vuole. Non possiamo arrogarci qui il diritto di imporglielo, se non dichiarandoci incoerenti con quanto diciamo in altra sede sull'ampia autonomia delle regioni.

MARCO BOATO. Bene, perfetto!

GIUSEPPE CALDERISI. L'hanno chiesto le regioni, Mattarella!

MARCO TARADASH. Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Calderisi.

MARCO TARADASH. Presidente, vorrei parlare come presentatore dell'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, come lei sa...

MARCO TARADASH. Allora a titolo personale.

PRESIDENTE. Parli pure per un minuto.

MARCO TARADASH. Presidente, qui non c'è mai modo per dire qualcosa. Qui stiamo « facendo » la Costituzione!

A me sembra che chi è federalista non sia a favore di un'anarchia, oltre tutto un'anarchia stracciona e non la nobile anarchia che alcuni di noi conoscono.

Noi non vogliamo l'anarchia stracciona di regioni che si sentono Stato soltanto perché viene elargito dall'alto il federalismo; noi vogliamo che le regioni possano imparare ad esercitare la loro autonomia, ma sappiamo che fino ad oggi queste regioni non sono in grado di farlo. Dobbiamo dare degli indirizzi chiari (*Applausi di deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

Guardi, signor Presidente, guardate cari colleghi, è la conferenza delle regioni che ci chiede di inserire questo nella Costituzione e non si tratta di un nostro atto autoritario che cade dall'alto! È la conferenza delle regioni che ci ha chiesto di inserire nella Costituzione la possibilità dell'elezione diretta del presidente della regione.

Quindi non prendiamoci in giro e cerchiamo di costruire un sistema che sia in qualche misura equilibrato (*Applausi di deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussi. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Presidente, annuncio il voto contrario.

Noi, tra i principi del federalismo che introduciamo in Costituzione, inseriamo quello, rivendicato fortemente, dell'autonomia ordinamentale, nella quale è contenuta anche la legge elettorale.

Auspico che si determinino da subito le condizioni di una omogeneità di scelta da

parte delle autonomie, in particolar modo delle regioni; non auspico affatto, sotto il profilo ordinamentale delle leggi elettorali, il « vestito di Arlecchino ».

Tuttavia, caro Taradash, questa omogeneità non può essere *octroyée*, non può cioè essere gentilmente concessa dall'alto perché ci è imposta e non solo concessa! Può nascere solo dalla libera determinazione delle regioni.

E se c'è una convergenza dal punto di vista ordinamentale da parte della conferenza delle regioni, coloro che esercitano un'autorità ed una rappresentanza in quella sede, si riuniscano e decidano insieme di convergere verso soluzioni ordinamentali ed elettorali omogenee. Noi qualcosa facciamo! La Commissione avanzerà, alla fine, la proposta di una norma transitoria già discussa che consentirà, in prima battuta, tale convergenza. Credo che questo possa aiutare lo sviluppo di una omogeneità a regime, ma imporre da oggi, inserendole nel testo della Costituzione, quali debbano essere le forme di governo e le norme elettorali sarebbe in contraddizione con il principio sistematico al quale ci siamo ispirati fino ad ora e sul quale si è votato, che è il vero principio innovatore nella vita dello Stato italiano. Per tali ragioni il nostro sarà un voto contrario.

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, intervengo a futura memoria, perché è bene chiarirsi.

Onorevoli colleghi, stiamo votando su un principio, quello di inserire o meno in Costituzione l'elezione diretta dei presidenti delle regioni. In base a quanto è emerso dal dibattito che si è svolto, si può già presumere che questo principio verrà bocciato. Quindi, la Camera boccerà il principio costituzionale dell'elezione diretta del presidente delle regioni.

Ebbene, è già stato annunciato da Calderisi, D'Onofrio e da altri che nelle

norme transitorie, che verranno esaminate alla fine, quando si discuterà del vero pacchetto, si inserirà per la prima volta in un testo costituzionale una norma che, per le prossime elezioni amministrative, disporrà l'elezione diretta dei presidenti delle regioni. È questa la norma che si inserirà, anche se sarà transitoria.

Mi pare pertanto incongruo che, da un lato, si bocci il principio costituzionale dell'elezione diretta del presidente della regione, mentre, da un altro, tale forma di elezione venga inserita, sia pure transitoriamente, nella Carta costituzionale, anche se limitatamente allo svolgimento di un'unica tornata elettorale.

Mi chiedo allora quale sia il valore del voto che stiamo per esprimere. Se la Camera dovesse respingere il principio costituzionale dell'elezione diretta del presidente della regione, un simile principio non potrebbe essere fatto valere nel momento in cui si discute della normativa transitoria, perché anche nella transitorietà deve valere un principio costituzionale, in quanto di rango superiore.

PRESIDENTE. Lei sa che non è così, onorevole Fontan.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio comune testé indicato, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

GIOVANNI CREMA. Quando chiedo di parlare, Presidente, mi dia la parola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	354
Votanti	353
Astenuti	1
Maggioranza	177
Hanno votato sì	129
Hanno votato no ...	224

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Avverto che gli identici emendamenti Cento 60.5, Nardini 60.7, secondo comma, nonché gli emendamenti Malavenda 60.8, 60.42, Pivetti 60.5410, Valducci 60.20, Paissan 60.5411, Bielli 60.5412 e Gambale 60.5413 sono — colleghi, per piacere, onorevole Sanza, la prego, poi non si capisce cosa si vota; se state zitti, capiamo —... sono tutti volti a prevedere l'approvazione dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea regionale.

Porro' pertanto in votazione il principio comune a tali emendamenti ... — onorevole Colletti, la prego, si accomodi —, avvertendo che, in caso di eventuale reiezione, si intenderanno respinti tutti gli emendamenti indicati; in caso di approvazione, si procederà invece alla votazione di ciascuno di essi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul principio testé indicato, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	376
<i>Votanti</i>	368
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì</i>	72
<i>Hanno votato no .</i>	296).

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda: si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 60.12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Amico 60.111.

NATALE D'AMICO. Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'emendamento Malavenda 60.13 è ritirato.

Constato l'assenza dell'onorevole Pivetti: si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 60.5402.

Avverto che gli emendamenti Bampo 60.14, 60.15, 60.16 e 60.17 sono formali.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 60.18, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	372
<i>Votanti</i>	365
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Hanno votato sì</i>	30
<i>Hanno votato no</i> .	335).

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Malavenda 60.5404 è formale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taradash 60.108, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	367
<i>Votanti</i>	261
<i>Astenuti</i>	106
<i>Maggioranza</i>	131
<i>Hanno votato sì</i>	7
<i>Hanno votato no</i> .	254).

Avverto che l'emendamento Comino 60.75 è precluso dalla votazione dell'emendamento Fontan 60.3.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti D'Amico 60.110 e Malavenda 60.5405.

NATALE D'AMICO. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole D'Amico.

Poiché l'onorevole Malavenda non è presente si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 60.5405.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 60.5406, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	367
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	12
<i>Hanno votato no</i> .	349).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Martino 60.5408.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, colgo l'occasione per chiederle di porre in votazione per parti separate questo emendamento, nel senso di votare per primo il principio dell'incompatibilità tra la carica di presidente della regione e membro del consiglio regionale e quindi quello dell'incompatibilità tra la carica di membro della giunta regionale e quella di consigliere regionale. Infatti sarei contrario al primo principio e favorevole al secondo. Questa norma, salvo la parte relativa al presidente, è stata inserita nella norma transitoria; ma, essendo questo il motivo di maggiore instabilità — più ancora dell'elezione diretta del presidente della regione — di tutte le situazioni regionali finora determinatisi, riteniamo si tratterebbe di un principio veramente importante.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Calderisi. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla parte contenuta nell'emendamento Martino 60.5408,

relativa all'incompatibilità tra la carica di presidente della regione e la carica di consigliere regionale, non accettata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	378
<i>Votanti</i>	376
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	18
<i>Hanno votato no</i> .	358).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Martino 60.5408 non accettata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	380
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	133
<i>Hanno votato no</i> .	245).

Avverto che i subemendamenti Comino 0.60.5500.6 e 0.60.5500.13 sono preclusi dalla votazione dell'emendamento Fontan 60.3.

Avverto che per la serie di subemendamenti contenenti variazioni a scalare da Comino 0.60.5500.4 a Comino 0.60.5500.10 porrò in votazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del regolamento, soltanto i subemendamenti Comino 0.60.5500.4 e 0.60.5500.10.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Comino 0.60.5500.4, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	363
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	33
<i>Hanno votato no</i> .	321).

Passiamo alla votazione del subemendamento Comino 0.60.5500.10.

ROLANDO FONTAN. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Grimaldi, accoglie l'invito a ritirare il suo subemendamento 0.60.5500.1 ?

TULLIO GRIMALDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Grimaldi 0.60.5500.1, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	388
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	51
<i>Hanno votato no</i> .	329).

Passiamo alla votazione del subemendamento Mussi 0.60.5500.3 *(Nuova formulazione)*.

FABIO MUSSI. Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.